

Special Assist

Fiscal
Assist
2014



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

SPECIALE

LEGGE N. 116 DELL'11/8/14, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 91
DEL 24/6/14

**“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE
E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E
UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL
CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ
PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA
NORMATIVA EUROPEA”
(G.U. N.192 DEL 20/8/14)**

ENTRATA IN VIGORE: 21/8/14

**in corsivo le modifiche in sede di conversione*

| | |
|--|---|
| <p>Produzione agricola divisibile in natura nei contratti di rete tra imprese agricole <i>Nei contratti di rete (art. 3, co. 4-ter, D.L. n.5/2009) formati da imprese agricole (piccole e medie in base alle norme UE) singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.</i></p> | <p>Art.1 bis, co.3 <i>Le nuove disposizioni</i></p> |
| <p>Credito d'imposta per imprese agricole e PMI che potenziano il commercio elettronico È previsto un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31/12/14 e nei 2 successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le imprese che producono prodotti agricoli, <i>della pesca e dell'acquacoltura</i> di cui all'Allegato I del TFUE; ● le piccole e medie imprese (definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/08), che producono prodotti agroalimentari, <i>della pesca e dell'acquacoltura</i> non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi. | <p>Art. 3, co. 1, 2 e 6 <i>Le disposizioni modificate</i></p> |
| <p>Utilizzo - Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso; ● è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997; ● non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir. <p>Applicazione - Condizioni, termini e modalità applicative dell'agevolazione sono rimesse a un emanando decreto interministeriale.</p> <p>Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.</p> | |

2

| <p>Credito d'imposta per imprese agricole e PMI che investono in tecnologie e cooperazione</p> <p>È previsto un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31/12/14 e nei 2 successivi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le imprese che producono prodotti agricoli, <i>della pesca e dell'acquacoltura</i> di cui all'Allegato I del TFUE; ● le piccole e medie imprese (definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6/8/08) che producono prodotti agroalimentari, <i>della pesca e dell'acquacoltura</i> non ricompresi nel predetto Allegato I, <i>anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi</i>. | <p>Art. 3, co. 3, 4 e 6 Le disposizioni modificate</p> | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|
| <p>Utilizzo - Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso; ● è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997; ● non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir. <p>Applicazione - Condizioni, termini e modalità applicative dell'agevolazione sono rimesse a un emanando decreto interministeriale.</p> <p>Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.</p> | | | | | |
| <p>Incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura</p> <p>Istituito un incentivo per i datori di lavoro imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che assumono lavoratori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato. L'incentivo, pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi, è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti.</p> <p><i>Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto, l'importo di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; ● 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. <table border="1" data-bbox="164 1447 1291 1675"> <thead> <tr> <th data-bbox="164 1447 852 1485">Requisiti del contratto di lavoro a tempo determinato</th> <th data-bbox="852 1447 1291 1485">Requisiti dei lavoratori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="164 1485 852 1675"> <ul style="list-style-type: none"> ● durata almeno triennale; ● occupazione minima per il lavoratore di 102 giornate all'anno; ● redatto in forma scritta. </td> <td data-bbox="852 1485 1291 1675"> <ul style="list-style-type: none"> ● età compresa tra i 18 ed i 35 anni; ● privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; ● privi di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado. </td> </tr> </tbody> </table> | Requisiti del contratto di lavoro a tempo determinato | Requisiti dei lavoratori | <ul style="list-style-type: none"> ● durata almeno triennale; ● occupazione minima per il lavoratore di 102 giornate all'anno; ● redatto in forma scritta. | <ul style="list-style-type: none"> ● età compresa tra i 18 ed i 35 anni; ● privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; ● privi di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado. | <p>Art. 5, co. 1, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e 10 Le disposizioni modificate</p> |
| Requisiti del contratto di lavoro a tempo determinato | Requisiti dei lavoratori | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● durata almeno triennale; ● occupazione minima per il lavoratore di 102 giornate all'anno; ● redatto in forma scritta. | <ul style="list-style-type: none"> ● età compresa tra i 18 ed i 35 anni; ● privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; ● privi di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado. | | | | |
| <p>Le assunzioni devono essere effettuate tra l'1/7/14 e il 30/6/15 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.</p> <p>L'Inps comunicherà entro 60 giorni dal 25/6/14 sul proprio sito internet la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo.</p> <p>L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande).</p> | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Deduzioni dalla base imponibile Irap per i produttori agricoli</p> <p>Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34, co. 6 D.P.R. n. 633/1972, sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione, e per le società agricole di cui all'art. 2 d.lgs. n.99/2004, le deduzioni di cui al co. 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), art. 11, d.lgs. n. 446/1997 si applicano, nella misura del 50% degli importi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.</p> <table border="1" data-bbox="167 645 1284 1041"> <tr> <td data-bbox="167 645 1284 683"> <p>Deduzioni co. 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), art. 11, d.lgs. n. 446/1997 da ridurre al 50%</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="167 683 1284 1041"> <ul style="list-style-type: none"> ● un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; ● un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (deduzione alternativa a quella di cui al numero 2); ● i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. </td> </tr> </table> | <p>Deduzioni co. 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), art. 11, d.lgs. n. 446/1997 da ridurre al 50%</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; ● un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (deduzione alternativa a quella di cui al numero 2); ● i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. | <p>Art. 5, co. 13 e 14 Le disposizioni modificate</p> |
| <p>Deduzioni co. 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), art. 11, d.lgs. n. 446/1997 da ridurre al 50%</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; ● un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (deduzione alternativa a quella di cui al numero 2); ● i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. | | | |
| <p>Applicazione - La disposizione si applica, previa autorizzazione della Commissione europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13; essa non rileva ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13, secondo il criterio previsionale.</p> | | | |
| <p>Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani</p> <p>Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto della regola <i>de minimis</i>, una detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli <i>diversi da quelli di proprietà dei genitori</i>; ● entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto; ● fino a un massimo di euro 1.200 annui. <p><i>Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.</i></p> <p>La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il quale, tuttavia, il relativo acconto è calcolato senza tenerne conto.</p> | <p>Art. 7, co. 1 e 2 Le disposizioni modificate</p> | | |
| <p>Terreni non coltivati: scompare la riduzione del reddito dominicale e l'azzeramento del reddito agrario in caso di mancata coltivazione</p> <p>Abrogata la disposizione di cui all'art. 31, co. 1, Tuir la quale prevedeva che se un fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30%. Di conseguenza, scompare anche il rinvio dell'art. 35 del Tuir alla disposizione abrogata, in base al quale era previsto l'azzeramento del reddito agrario al verificarsi della stessa ipotesi.</p> | <p>Art. 7, co. 3 Le disposizioni confermate</p> | | |

| | |
|--|---|
| <p>Reddito agrario e dominicale: rivalutazione ai fini delle imposte sui redditi</p> <p>Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014; ● 30% per il periodo di imposta 2015; ● 7% a decorrere dal periodo di imposta 2016. <p>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5% per i periodi di imposta 2013 e 2014; ● 10% per il periodo di imposta 2015. <p>L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, co. 50, legge n. 662/1996. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle suddette disposizioni.</p> | <p>Art. 7, co. 4 Le disposizioni confermate</p> |
| <p>Coop di consumo: è limitata ai parametri UE l'esclusione dal reddito della quota di utili destinata all'aumento di capitale</p> <p><i>Le società cooperative possono destinare una quota degli utili di esercizio di cui all'art. 7, co.3 legge n. 59/1992, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, purché nei limiti delle variazioni dell'indice annuale Istat. La quota di utili destinata entro il limite suddetto alla rivalutazione delle quote e delle azioni non concorre, interamente, a formare il reddito imponibile ai fini Ires.</i></p> <p><i>Per le società cooperative di consumo e loro consorzi è stato ora stabilito, invece, che l'esclusione dall'imponibile di tale quota è limitata a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 21/8/14.</i></p> | <p>Art. 17 bis, co. 1 e 4 Le nuove disposizioni</p> |
| <p>Coop di consumo diverse da quelle a mutualità prevalente: ridotta la deducibilità delle somme destinate a riserve indivisibili</p> <p><i>Ridotta per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la misura della deducibilità dall'Ires delle somme destinate a riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge n.904/1977, limitandola al 23%, piuttosto che alla misura del 30% prevista dal co.464, art. 1 legge n. 311/2004 per le altre cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 21/8/14.</i></p> | <p>Art. 17 bis, co. 2 e 4 Le nuove disposizioni</p> |
| <p>Banche di credito cooperativo: perdono il requisito della mutualità prevalente se autorizzate a esercitare in prevalenza con soggetti diversi dai soci</p> <p><i>In base al co. 2-bis art. 28 d.lgs. n. 385/1993, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art.2514 c.c. ed i requisiti di operatività prevalente con soci. È stato ora stabilito che le BCC perdano il requisito di mutualità prevalente nel caso in cui vengano autorizzate dalla Banca d'Italia a esercitare in prevalenza con soggetti diversi dai soci, fino a quando non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei consociati.</i></p> | <p>Art. 17 bis, co. 3 e 4 Le nuove disposizioni</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi</p> <p>Concesso un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella ATECO realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti (con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 25/6/14 e fino al 30/6/15.</p> | <p>Art. 18 Le disposizioni confermate</p> |
| <p>Applicazione -Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività al 25/6/14, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai 5 anni. Per le imprese costituite successivamente al 25/6/14 il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.</p> <p>Utilizzo - Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● va ripartito nonché utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; ● non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir; ● è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997; ● non è soggetto al limite di cui all'art. 1, co. 53, legge n. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro previsto, seppure con qualche eccezione, per i crediti d'imposta scaturenti dal quadro RU di Unico). <p>La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall'1/1 del 2° periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.</p> <p>Revoca - Il credito d'imposta è revocato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del 2° periodo di imposta successivo all'acquisto; ● i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art. 43, co. 1, D.P.R. n.600/1973, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione. | |
| <p>Modifiche alla disciplina ACE (aiuto crescita economica)</p> <p>In alternativa al riporto in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi, per la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è possibile fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli artt. 11 (scaglioni di reddito) e 77 (27,5%) Tuir.</p> <p>Utilizzo del credito d'imposta - in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo. <i>La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 31/12/14.</i></p> <p>Incrementata del 40% la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o SEE, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i 2 successivi. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. Tale ultima disposizione si applica <i>alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dal 25/6/14</i> ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.</p> | <p>Art. 19 Le disposizioni modificate</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Società non quotate che non fanno ricorso al capitale di rischio possono applicare gli IAS/IFRS I principi contabili internazionali saranno applicabili in via facoltativa da parte di tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Il D.lgs. n. 38/2005, discerne tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● soggetti obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali (società quotate, istituti di credito, società finanziarie, SIM, SGR, intermediari finanziari); ● soggetti cui è attribuita la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio (società incluse in un bilancio consolidato redatto secondo tali principi, nonché società che redigono il bilancio consolidato). <p>Per le società diverse da quelle suddette, l'art. 4 co. 6, d.lgs. n. 38/2005, consentiva di fruire di tale facoltà "a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia". Tale decreto non è stato mai emanato, e, pertanto, la disposizione non è mai stata applicata. Ora, la disposizione in esame ha eliminato il riferimento al previsto decreto interministeriale, consentendo, pertanto, alle società diverse da quelle obbligate o che già avevano la facoltà di applicare i principi contabili internazionali di redigere il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS. Di conseguenza, le società non quotate che non fanno ricorso al capitale di rischio hanno ora la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Restano, invece, escluse dall'applicazione di tali principi le società di capitali ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata (ex. art. 2435-bis c.c.), le società di persone e le imprese individuali.</p> | <p><i>Art. 20, co. 2 Le disposizioni confermate</i></p> |
| <p>Modifica ai criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (art. 2437 ter c.c.) Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; ● facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, per le azioni quotate in mercati regolamentati. | <p><i>Art. 20, co.3 Le disposizioni confermate</i></p> |
| <p>Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio; ● criteri di rettifica; ● altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. <p>Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri suindicati, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p> | |
| <p>Determinazione del capitale nella trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500 ter) Nei casi di trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo; ● deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel caso di S.r.l., dell'art.2465. | <p><i>Art. 20, co.5 Le disposizioni confermate</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>Ridotto l'ammontare minimo del capitale sociale della S.p.A. (Art. 2327 c.c.) La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro.</p> | <p>Art. 20, co, 7 Le disposizioni confermate</p> |
| <p>Iscrizione immediata dell'atto al registro delle imprese se si tratta di atto pubblico o scrittura privata autenticata <i>Quando l'iscrizione presso il registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. La disposizione, la cui efficacia decorre dall'1/9/14, non si applica alle S.p.A..</i></p> | <p>Art. 20, co.7 bis Le nuove disposizioni</p> |
| <p>Sindaco e revisione legale dei conti nelle S.r.l. (art. 2477 c.c.) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ● controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ● per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dal co.1 dell'art. 2435-bis. <p>Abrogata, invece, la disposizione che prevedeva l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A.. <i>La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.</i></p> | <p>Art.20, co. 8 Le disposizioni modificate</p> |
| <p>Obbligazioni detenute da investitori qualificati: non si applica la ritenuta alla fonte se non sono negoziate La ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, co 1, D.P.R. 600/1973, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari (qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate) detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 d.lgs. n. 58/1998.</p> | <p>Art. 21, co.1 Le disposizioni confermate</p> |
| <p>Obbligazioni detenute da OICR: non si applica la ritenute se le quote sono detenute da investitori qualificati</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, non si applica: <ul style="list-style-type: none"> ● agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a OICR, istituiti in Italia o in uno Stato UE, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati (la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo); ● agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130/1999, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. | <p>Art. 21, co. 2 Le disposizioni confermate</p> |
| <p>Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese: non si applica la ritenuta alla fonte La ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, co. 5, D.P.R. n.600/1973 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● enti creditizi stabiliti negli Stati UE; ● imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di norme emanate da Stati UE; ● OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati UE o SEE inclusi nella white list. | <p>Art. 22, co.1 Le disposizioni confermate</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Operazioni esenti da registro, bollo, ipotecarie/catastali e concessioni governative.</p> <p>Esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dall'imposta di registro; ● dall'imposta di bollo; ● dalle imposte ipotecarie e catastali; ● dalle tasse sulle concessioni governative, <p>oltre alle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine, anche le successive cessioni dei relativi contratti o crediti e i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.</p> | <p>Art. 22, co. 2 Le disposizioni confermate</p> |
| <p>Le agevolazioni previste per il settore del credito dal D.P.R. n. 601/1973 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, possibilità di optare per l'imposta sostitutiva) si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati UE o OICR costituiti negli Stati UE o SEE inclusi nella white list.</p> | |
| <p>Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A</p> <p><i>Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi dell'art. 5, co. 7, lett. a), D.L. n. 269/2003 con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'art. 31 D.P.R. n. 601/1973.</i></p> | <p>Art. 22 quinquies Le nuove disposizioni</p> |
| <p>Servizio postale: limitata l'esenzione Iva</p> <p><i>Esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione.</i></p> <p><i>Escluse dall'esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente. La disposizione si applica a decorrere dal 21/8/14. Sono salvi i comportamenti precedenti a tale data del soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della normativa previgente.</i></p> | <p>Art. 32 bis Le nuove disposizioni</p> |
| <p>Niente bollo per la richiesta di indennità dei soccorritori alpini lavoratori autonomi</p> <p><i>Sono escluse dal pagamento dell'imposta di bollo (16 euro) le istanze trasmesse in via telematica agli organi della PA di cui all'art. 3, co. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate dai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) per percepire l'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni.</i></p> | <p>Art. 34, co. 1 bis Le nuove disposizioni</p> |